

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 giugno 2008 - Deliberazione N. 971 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – **Decreto Ministeriale del 12 marzo 2008 - Convenzione tra la Regione Campania - AGC Sviluppo Attività Settore Primario, l'INPS e l'INAIL per dare inizio alla fase di sperimentazione del lavoro accessorio in occasione della stagione vendemmiale 2008.**

PREMESSO che:

- l'art. 70, comma 1, lettera e-ter del D.lgs. del 10/09/2003 n. 276, come modificato dal D.lgs. 251/2004 e dalla Legge n. 80/2005 e Legge n. 248/2005, art. 11, comma 6, definisce per prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura meramente occasionale rese dai soggetti ivi indicati, a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/03/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 02/05/2008, ha previsto l'avvio della fase di sperimentazione del lavoro accessorio, per l'anno 2008, nei modi e nei termini ivi indicati, limitatamente alle sole vendemmie di breve durata ed a carattere saltuario effettuate da studenti e pensionati;
- con il suddetto Decreto Ministeriale è stato individuato l'I.N.P.S. quale Ente concessionario che, anche in considerazione delle competenze istituzionali, provvederà agli adempimenti previsti dal D.lgs 276/2003;

CONSIDERATO che:

- il comparto vitivinicolo regionale risulta particolarmente strategico nell'economia regionale;
- le aziende agricole beneficiarie delle prestazioni di lavoro accessorio, per l'espletamento della sola attività di vendemmia, potranno fruire delle predette prestazioni fino ad un tetto di spesa massima fissato in 10.000 (diecimila) Euro per ciascun anno fiscale, mentre, per i prestatori di lavoro accessorio, i compensi non potranno essere superiori a 5.000 (cinquemila) Euro nel corso di un anno solare;

PRESO ATTO che le prestazioni in questione rese a favore delle aziende viticole offrono opportunità di lavoro e di integrazione di reddito a soggetti a rischio di esclusione sociale e/o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, facendo emergere parte del lavoro nero e, soprattutto, tutelando i lavoratori occasionali che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale ed assicurativa;

RAVVISATO che le opportunità previste dal DM del 12/03/2008 nell'adozione delle vendemmie di breve durata effettuate da lavoratori occasionali di cui all'art. 70, comma 1-ter del D.lgs. n. 276/2003, comporta indubbi vantaggi sia per i medesimi lavoratori che per le aziende agricole, con positive ricadute sull'intero contesto socio-economico delle aree viticole della Regione;

CONSIDERATO che con nota del 22/04/2008, prot. n. 0350857 agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola, l'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario ha manifestato il proprio intendimento a sottoscrivere, ai sensi del DM del 12/03/2008, apposita convenzione con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL al fine di dare avvio alla fase di sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie nelle aree viticole della Regione;

PRESO ATTO che con nota del 23/04/2008, prot. n. 353279, l'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario-Settore IPA, ha provveduto ad interessare l'AGC Avvocatura per l'acquisizione del necessario parere di conformità dello schema di convenzione allegato al DM del 12/03/2008 ed ha provveduto a recepire le osservazioni di quest'ultima che si allegano in copia con la lettera A e formano parte integrante della presente deliberazione;

VISTO lo schema di convenzione di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante della presente deliberazione, da stipularsi tra l'AGC Sviluppo Attività Settore Primario e le sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL;

PRESO ATTO:

- della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 marzo 2008 prot. n. 13/segr/5940 che prevede un modello di servizio per lo svolgimento delle attività di sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie che viene allegato alla citata Convenzione e ne costituisce parte integrante;

DATO ATTO CHE:

- le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative sono state sentite dal competente Settore sulla materia il 29 maggio 2008;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

- a) di approvare lo schema di convenzione definita "*Convenzione ai sensi del DM del 12/03/2008 tra l'INPS, l'INAIL e la Regione Campania - AGC Sviluppo Attività Settore Primario*", di cui allegato *B*, per consentire, su tutto il territorio regionale, l'inizio alla fase di sperimentazione del lavoro accessorio occasionale nel corso della campagna vendemmiale 2008;
- b) di dare mandato al Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario Dott. Giuseppe Allocca (C.F.: LLCGPP55M18F839S) della stipula della suddetta convenzione;
- c) di incaricare l'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola di disciplinare con propri atti gli adempimenti per l'esecuzione della convenzione;
- d) l'attuazione della presente Deliberazione comporta un onere finanziario a carico dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, Settore IPA di € 15.000,00 da imputare sull'UPB 2.77.191 capitolo 3392 che presenta sufficiente disponibilità;
- e) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nelle premesse e nel testo della deliberazione sono depositati presso l'AGC sviluppo Attività Settore Primario- Settore IPA che ne cura la conservazione nei modi di legge.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

03/06/2008 16:10 0

PAG 01/02

16/9
5 MAG 2008
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
Sviluppo Attività Settore Primario

allegato A

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008.0372343 del 30/04/2008 ore 15,08

Dest.: Interventi per la produz. agr. produz.
agro-alim. mercati agr. li consul.merc.

Fascicolo: XXXV/1/1
Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim.
mercati agr. li consul.merc.



All'AGC Sviluppo Attività Settore
Primario (area 11)
Settore Interventi per la
produzione agricola
agroalimentare (settore 02)
Centro Direzionale Is. A/6
NAPOLI

GIÀ PRESENTATA

PS/65-11-02/2008

Prof. n. /Avv. ca
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Richiesta parere convenzione allegato
al DM 12/03/08 da stipularsi tra
Regione Provincia INPS e INAIL per dare inizio alla fase di
sperimentazione del lavoro accessorio in occasione della stagione di
vendemmia 2008 effettuato da studenti e pensionati.

Si riscontra la nota Prot. n. 2008.0353279 del 23/04/08 con
la quale si chiede il parere della Scrivente in ordine allo schema di
convenzione allegato al DM 12/03/08 da stipularsi tra Regione
Provincia INPS e INAIL per dare inizio alla fase di sperimentazione del
lavoro accessorio in occasione della stagione di vendemmia 2008
effettuato da studenti e pensionati.

Al riguardo la Scrivente Avvocatura ha proceduto, in armonia
con i compiti d'istituto, all'esame dello schema trasmesso, avendo
avuto riguardo al mero profilo di legittimità formale e prescindendo da
ogni qualsivoglia esame e valutazione degli atti presupposti e/o
connessi, che sono di esclusiva competenza del settore responsabile.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue:

AREA 11 SETTORE 02
PRESA IN CARICO
IL 02-05-2008
FASCICOLO 70

03/06/2008 16:10 0

PAG 02/02



2

Giunta Regionale della Campania

Foglio n. _____

- In relazione alla **costituzione delle parti**, occorre indicare le generalità dei firmatari, il domicilio legale e l'atto di conferimento della delega di firma.
- Sarebbe opportuno aggiungere all'inizio dell'articolato la seguente frase: "la premessa è patto e forma parte integrante della presente convenzione".

Ciò posto, la Scrivente rappresenta di non aver null'altro da eccepire in ordine alla bozza trasmessa, restando comunque a disposizione di codesto Settore per eventuali ulteriori gli adempimenti.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Mario Imperato
Mario Imperato

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Avv. Massimo Lacatena
Massimo Lacatena

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Vincenzo Baroni
Vincenzo Baroni

allegato B



CONVENZIONE AI SENSI DEL DM DEL 12/03/2008 TRA INPS, INAIL E REGIONE CAMPANIA- A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario sulla sperimentazione del lavoro accessorio in occasione della stagione vendemmiale 2008

L'anno 2008, il giorno _____ del mese di giugno presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla presenza dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive,

tra

Regione Campania con sede in Napoli, Via Santa Lucia, 81, cod. fisc. 80011990639, rappresentata dal Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività del Settore Primario Dr Giuseppe Allocca nato a Napoli il 18/08/1955 (C.F. *LLCGPP55M18F839S*), domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale, in Napoli, Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 il quale agisce in legale rappresentanza della Regione Campania

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS), in persona del Direttore Regionale della Campania dott. Luigi Bove, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede regionale dell'Istituto in via Medina n. 61, Napoli, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) in persona del Direttore Regionale della Campania dott. Luigi Matarese nato il 09/12/1943 (c.f. *MTRLGU43T09F839E*) e domiciliato per la carica presso la sede regionale dell'Istituto in via Nuova Poggioreale, 80143 Napoli, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma d), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che, prevedendo le prestazioni occasionali di tipo accessorio, le definisce come attività di lavoro autonomo che hanno natura meramente occasionale e che, «in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale», vengono «rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne»;
- in particolare, la suddetta legge indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di «buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa»;

- le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state successivamente disciplinate dagli articoli 70 a 73 del decreto legislativo n. 276/2003, come poi modificati dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 251/2004, dall'art. 1-bis della legge n. 80/2005 e dal comma 6, art. 11- quattordices della legge n. 248/2005;
- l'art. 70 del decreto legislativo n. 276/2003 ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito «dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati»;
- il secondo comma dello stesso art. 70 che precisa che queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria se non danno complessivamente luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro;
- l'art. 71 definisce i soggetti che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevedendo che tali soggetti, se sono interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai Servizi per l'impiego o ai soggetti accreditati;
- l'art. 72 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:
 - a) il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni, il cui valore nominale è fissato nella misura di 10 euro, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 12 marzo 2008;
 - b) i buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuoterà presso il concessionario del servizio;
 - c) il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione;
 - d) il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella gestione separata dell'I.N.P.S., nella misura del 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, nella misura del 7%; trattiene anche l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono;
 - e) per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato;
- l'art. 72 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;
- il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008 che all'art. 3 prevede che la fase di sperimentazione sarà avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle regioni e nelle province autonome che aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L. sulla base di uno schema di convenzione allegato al medesimo Decreto Ministeriale;

CONSIDERATO CHE

- con la previsione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di lavoro che ha tre obiettivi principali:
 - a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
 - b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;
 - c) regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali;
- questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto:
 - a) il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
 - b) il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa;

CONSIDERATA

- la necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità regolatoria di rapporti che hanno finora operato in maniera informale; riconosciuto a tal fine il ruolo fondamentale dei Servizi per l'impiego sia nella informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilità offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio sia nella gestione del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche politiche attive di supporto;
- la necessità di regolare, tra le parti firmatarie della presente convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come sopra definite, in occasione della vendemmia 2008;

Le parti convergono quanto segue:

La premessa è patto e forma parte integrante della presente convenzione

Art. 1- Oggetto e durata della sperimentazione

In occasione della stagione di vendemmia 2008, identificata in un periodo temporale che va dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre dell'anno stesso, verrà sperimentato, nell'ambito territoriale della REGIONE CAMPANIA il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, come disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.

Art. 2 - Obiettivi della sperimentazione

Gli obiettivi della sperimentazione sono:

- a) sperimentare l'applicazione del modello di servizio ed i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione e nella gestione di un sistema integrato di erogazione di servizi;
- b) promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova tipologia di lavoro e delle sue opportunità ai potenziali datori di lavoro e alle specifiche categorie di persone che possono prestare il lavoro accessorio;
- c) promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- d) realizzare le attività di coordinamento, di formazione e di condivisione di modelli e procedure al fine di consentire l'erogazione, in maniera efficiente ed integrata, dei servizi indispensabili per la prestazione del lavoro occasionale di tipo accessorio;
- e) verificare la funzionalità delle procedure adottate e del modello di servizio attraverso la predisposizione e implementazione di un sistema di monitoraggio integrato, per quanto attiene l'articolazione territoriale delle sperimentazioni previste e le azioni messe in campo dagli attori coinvolti nell'erogazione/realizzazione del modello di servizio previsto dal progetto;
- f) valutare l'efficacia del modello di servizio sperimentato dal progetto, con particolare riguardo ai risultati occupazionali conseguiti, nei territori della sperimentazione, attraverso la nuova tipologia di rapporto di lavoro.

Art. 3 - Modello di servizio

Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione, le parti opereranno con le modalità e nei ruoli reciproci definiti nel «Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati» di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 14 marzo 2008 prot. n. 13/segr/5094 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante.

Art. 4 - Progetto esecutivo territoriale

Entro il 30 giugno 2008 la REGIONE CAMPANIA, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. elaboreranno - con il concorso delle Province interessate - un «progetto esecutivo territoriale», con l'obiettivo di determinare la durata e le aree della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonché di indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la promozione e la realizzazione delle iniziative con particolare riferimento ai Centri per l'impiego, prevedendo altresì attività di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una sua possibile diffusione. La spesa prevista per tale attività, di competenza della Regione Campania, è di circa 15.000,00 Euro da prelevare sull'UPB 2.77.191 capitolo 3392 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 5 - Ruolo delle parti nel processo di sperimentazione

Fatto salvo quanto disciplinato dal «progetto esecutivo territoriale» di cui al precedente punto 4), le parti si impegnano ad operare, per la realizzazione degli obiettivi della sperimentazione - in coerenza con il modello di servizio di cui al precedente punto 3) e con i rispettivi ruoli ivi identificati - garantendo la più ampia collaborazione tra REGIONE CAMPANIA, Province, Servizi per

03/06/2008 16:12 0

PAG 05/27

l'impiego, I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e tra questi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle sue strutture centrali e locali.

Art. 6 - Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione

Per la supervisione della sperimentazione è costituito un «Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della REGIONE CAMPANIA.», titolato ad adottare tutte le decisioni, anche sanzionatorie, che lo sviluppo della sperimentazione imporrà. Fanno parte del comitato di coordinamento un rappresentante del Ministero del lavoro, uno dell'I.N.P.S., uno dell'I.N.A.I.L., un rappresentante della regione e uno per ogni provincia aderente. Il comitato di coordinamento avrà accesso, in tempo reale, a tutti i dati elaborati dal database centrale tenuto dall'I.N.P.S. ai fini della sperimentazione per verificarne costantemente i risultati e intervenire sulle eventuali criticità.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata sino al termine della stagione di vendemmia 2008 nelle aree interessate della REGIONE CAMPANIA e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Napoli, _____

Per la Regione Campania
Il Coordinatore dell'A.G.C.
Sviluppo Attività Settore Primario
Dr. Giuseppe Allocca

Per l'INPS
Il Direttore Reg.le della Campania
Dr. Luigi Bove

Per L'INAIL
Il Direttore Reg.le della Campania
Luigi Matarese

03/06/2008 16:12 0

PAG 06/27



Ministero del Lavoro
e della
Previdenza Sociale

Direzione Generale del mercato del lavoro
Segreteria del Direttore Generale

Prot. 13/Sega/5940

Roma, 14-03-2008

AL COORDINAMENTO DELLE
REGIONI

ALL'UNIONE DELLE PROVINCE
D'ITALIA

A TUTTE LE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
Assessorato al lavoro.

LORO SEDI

e, p.c. ALL'INPS
Direzione Generale

ALL'INAIL
Direzione Generale

AL GABINETTO
ON.LE MINISTRO

Oggetto: Decreto Ministeriale 12 marzo 2008 - Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie, su tutto il territorio nazionale.

Per opportuna conoscenza, si comunica che con il decreto in oggetto, che si allega in copia, sarà avviata la fase di sperimentazione del lavoro accessorio, per l'anno 2008, riferita alle sole vendemmie di breve durata ed a carattere saltuario, effettuate da studenti e pensionati.

Al riguardo si ritiene di evidenziare che:

- in attuazione del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la remunerazione del predetto lavoro accessorio avviene mediante erogazione di buoni il cui valore nominale è stato fissato nella misura di euro 10,00 (dieci/00);
- del valore del buono, una quota del 20% è destinata ai fini previdenziali e assicurativi, una quota del 5% all'INPS a titolo di rimborso spese in qualità di concessionario, la restante quota, pari ad euro 7,50 (sette/50), costituirà la retribuzione netta della prestazione;
- il tetto massimo di spesa di cui potrà beneficiare il datore di lavoro per le prestazioni di lavoro accessorio è attualmente fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00)


- al termine della sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2008, si procederà ad un monitoraggio dei risultati che saranno valutati per una eventuale proroga o estensione della sperimentazione.

In particolare, si fa osservare che per la definizione delle modalità di attuazione della sperimentazione dovrà essere stipulata, **entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**, una convenzione tra l'INPS e l'INAIL, le Regioni e le Province interessate, secondo lo schema allegato allo stesso decreto.


Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dr. Stefano Patriarca



Regionale Campania





Le convenzioni trovano motivazione innanzitutto nella necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale, soprattutto in termini di capacità regolatoria di rapporti che hanno finora operato in maniera informale; viene valorizzato a tal fine il ruolo dei Servizi per l'Impiego, sia nella informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilità offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio, sia nella gestione del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche politiche attive di supporto.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione, le convenzioni faranno riferimento ad un 'Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati' che farà parte integrante della convenzione.



Entro 20 giorni dalla data di stipula della convenzione, l'INPS, l'INAIL e la Regione elaboreranno - con il concorso delle Province interessate - un 'progetto esecutivo territoriale', con l'obiettivo di determinare la durata e le aree della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonché di indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la promozione e la realizzazione delle iniziative, con particolare riferimento al ruolo dei Servizi per l'Impiego, prevedendo altresì attività di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una sua possibile diffusione.



Particolare attenzione, nel 'progetto esecutivo territoriale', verrà posta alle attività di comunicazione volte a pubblicizzare il progetto sul piano locale, coerentemente con il piano di comunicazione nazionale del progetto, con l'uso di dépliant e locandine, stampa e radio nazionale e locale, comunicazione diretta ai pensionati INPS, contact center INPS, eventi dedicati nelle Regioni interessate alla sperimentazione.

Il modello di servizio in sintesi

- I lavoratori si iscrivono – in modalità multicanale (internet, call-center, sportelli INPS/INAIL e, ove possibile Centri per l'Impiego) – in liste di disponibilità, alle quali i datori di lavoro (previo accreditamento con le stesse modalità) possono accedere – via Internet o presso gli sportelli INPS/INAIL o presso i Centri per l'Impiego - per selezionare i lavoratori che utilizzeranno per la vendemmia
- Prima della vendemmia, il datore di lavoro che intende utilizzare queste prestazioni deve:
 - ✓ comunicare all'INAIL (sempre in modalità multicanale) i nominativi dei lavoratori che impiegherà, per ottenere le relative coperture assicurative
 - ✓ acquistare la necessaria quantità di buoni di lavoro accessorio (del valore nominale di 10 euro ciascuno) con cui retribuire i lavoratori che impiegherà.
- Effettuata la vendemmia, il lavoratore riscuote in denaro il valore netto dei buoni ricevuti (7,50 euro per ciascun buono) e ottiene automaticamente l'accredito del contributo previdenziale presso l'INPS.
- In ogni fase del processo, i vari passaggi vengono registrati in un database tenuto dall'INPS

[NOTA per le Sedi INPS: L'Istituto, insieme ad INAIL, ha avviato incontri tecnici con Poste Italiane per la verifica del ruolo di supporto che queste possono offrire alla procedura di emissione/riscossione dei buoni di lavoro accessorio, anche attraverso modalità e canali innovative (tipo INPS Card). Ciò anche in funzione dell'impossibilità, per le Sedi, di esercitare funzioni di cassa, ma anche per assicurare la massima capillarità di 'sportelli' per datori di lavoro/lavoratori. I risultati della verifica sono attesi a brevissimo termine.]





Regione Campania




Regione Campania



Regione Campania
INAIL

Roma, 12 marzo 2008

**Conferenza stampa
dei Ministri:
on. Cesare Damiano
on. Paolo De Castro**



Regione Campania

Lavoro Occasionale



Regione Campania




Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali



Regione Campania



Regione Campania



**Lavoro
Occasionale**






Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali



Normativa di riferimento

- comma d) dell'articolo 4 della Legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- articoli da 70 a 73 del Decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003
- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008





Lavoro
Occasionale






Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ambiti delle Prestazioni

L'art. 70 del Decreto lgs. 276/2003 ammette a questo particolare regime:

- a) piccoli lavori domestici e assistenza domiciliare
- b) insegnamento privato supplementare
- c) piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti
- d) manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli
- e) lavori di emergenza, con enti pubblici e associazioni di volontariato
- f) impresa familiare (commercio, turismo e servizi)
- g) vendemmie di breve durata e a carattere saltuario effettuate da studenti e pensionati






Lavoro
Occasionale






Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali




L'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 precisa che queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria se danno luogo a

compensi complessivamente non superiori a 5.000,00 euro per ciascun committente nel corso di un anno solare

L'art. 11 del D.M. 12 marzo 2008 fissa in **10.000,00** euro il limite massimo entro cui i beneficiari (datori di lavoro) potranno fruire di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio



INAIL
4



**Lavoro
Occasionale**





Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali




Chi può svolgere Prestazioni Occasionali

L'art. 71 del Decreto lgs. 276/2003 definisce i **sogetti** che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio:

- disoccupati da oltre un anno
- casalinghe, studenti e pensionati
- disabili e soggetti in comunità di recupero
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro






Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

L'articolo 72 del D.lgs. n. 276/2003 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:

1. il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare uno o più carnet di buoni, presso le rivendite autorizzate del concessionario
2. i buoni vengono utilizzati per pagare la prestazione
3. il prestatore di lavoro riscuote il valore dei buoni - in denaro - presso il concessionario del servizio
4. tale compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione



Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali


(segue procedura)

5. Il concessionario:

- provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale
- effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata dell'INPS – nella misura del 13% del valore nominale del buono – e all'INAIL, per l'assicurazione contro gli infortuni, nella misura del 7%
- trattiene il 5% del valore nominale del buono a titolo di remunerazione del servizio.



INAIL
7




Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

La nuova tipologia di lavoro ha come obiettivi principali:

- o offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale, usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro
- o far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa




Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Questo nuovo rapporto di lavoro offre vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore:

- il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto
- il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato, di inoccupato o di pensionato. Ha inoltre una copertura previdenziale e assicurativa



Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

L'articolo 72 del D.lgs. n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare:

- la funzionalità delle procedure adottate
- l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero
- la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro




Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Il D.M 12 marzo 2008 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale stabilisce:

- Che la sperimentazione della nuova tipologia di rapporto di lavoro avverrà in occasione della vendemmia 2008, da parte di studenti e pensionati
- che le aree provinciali in cui avverrà la sperimentazione verranno individuate attraverso Convenzioni tra INPS, INAIL, Regioni e Province Autonome
- Che il valore nominale dei buoni per le prestazioni di lavoro accessorio è di **10,00 euro**, il **5%** del quale viene trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese
- che la funzione di **concessionario** del servizio per la fase di sperimentazione è affidata all'INPS.



**Lavoro
Occasionale**



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali


Modello di sperimentazione



***vendemmie di breve durata e a carattere occasionale
effettuate da studenti e pensionati***



MAIL
12



LAVORO
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali


Il Lavoratore:

Si registra presso INPS o presso
i Servizi per l'Impiego

Svolge una prestazione in
cambio di buoni

Riscuote i buoni e riceve il
compenso in denaro





Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali





Il Datore di lavoro:


- Può consultare presso INPS o SPI gli elenchi nominativi dei lavoratori disponibili a svolgere lavoro occasionale

- Si registra presso INPS
- Acquista i buoni

- Effettua, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, comunicazione all'INAIL con i dati del Lavoratore e la durata della prestazione

- Retribuisce la prestazione pagando il lavoratore con i buoni pattuiti





Lavoro
Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

L'INPS:



- Registra il datore di lavoro
- Emette i buoni

- Registra il lavoratore
- Paga al lavoratore il valore netto (7,50 euro) del buono
- Accredita i contributi INPS (13%) a favore del lavoratore

- Registra nel database i dati del lavoratore e del datore di lavoro e i riferimenti della prestazione

- Versa all'INAIL il 7% del valore dei buoni riscossi dal lavoratore





Lavoro Occasionale



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

grazie

INAIL
16

Sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del 12 marzo 2008, ha previsto di avviare la sperimentazione delle **prestazioni occasionali di lavoro accessorio** con la vendemmia 2008.

La sperimentazione riguarderà l'esecuzione di "**vendemmie** di breve durata a carattere saltuario **effettuate da studenti e pensionati**" (art. 70 del D.lgs. n.276/2003).

Regioni e Province Autonome potranno aderire alla sperimentazione attraverso convenzioni con INPS e INAIL.

Che cos'è il lavoro occasionale di tipo accessorio?

E' un *nuovo* tipo di rapporto di lavoro, inizialmente previsto dalla legge n. 30 del 2002, ma mai concretamente sperimentato in Italia.

Nuovo, perchè si propone di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto di carattere accessorio, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario.

Si vogliono così offrire occasioni di impiego e di integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale, perché usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro.

Attraverso la regolamentazione queste prestazioni di lavoro 'escono dal nero' e danno diritto alle coperture previdenziali presso l'INPS e alle garanzie di tutela contro gli infortuni dell'INAIL.

Distinzioni tra 'lavoro autonomo occasionale' e 'lavoro occasionale di tipo accessorio'

Il 'lavoro autonomo occasionale' si distingue dal 'lavoro occasionale accessorio' perché:

- il lavoratore 'autonomo occasionale' può svolgere qualsiasi mansione, mentre per il lavoratore 'occasionale accessorio' la legge individua esattamente le mansioni a cui può essere adibito;
- il 'lavoro autonomo occasionale' può essere svolto da qualunque soggetto, mentre il 'lavoro occasionale accessorio' è stato pensato per particolari categorie di persone;
- il 'lavoro autonomo occasionale' non ha limiti temporali, a differenza del 'lavoro occasionale accessorio'.



I vantaggi per il datore di lavoro e per il lavoratore

Il **datore di lavoro** può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Il **lavoratore** può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato, di inoccupato o di pensionato. Ha inoltre una copertura previdenziale e assicurativa.

Gli obiettivi della sperimentazione

- sperimentare l'applicazione del nuovo tipo di rapporto di lavoro sulla base di un modello di servizio semplice e innovativo;
- promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova tipologia di lavoro e delle opportunità che offre;
- introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità di regolare rapporti che hanno finora operato in maniera informale;
- promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro occasionale di tipo accessorio;
- garantire al lavoratore e al datore di lavoro la regolarità del rapporto e la relativa copertura sia previdenziale che assicurativa contro gli infortuni;
- verificare la funzionalità e l'efficacia del modello di servizio sperimentato, con particolare riferimento ai risultati di emersione di rapporti precedentemente prestati 'in nero', nei territori della sperimentazione.

Le Convenzioni regionali di sperimentazione

Entro 20 giorni dalla data di efficacia del D.M. 12 marzo 2008, Regioni e Province Autonome potranno aderire al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con INPS e INAIL, sulla base di uno schema di convenzione allegato al D.M. e di seguito riprodotto.

Con le convenzioni tra Regioni e Province interessate, INPS e INAIL saranno definiti gli ambiti territoriali di sperimentazione ed i progetti esecutivi territoriali al fine di regolare i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in occasione della vendemmia 2008.

